

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 22 marzo 2017, n. 234

TECHNI PLANT SYSTEM SRL (matricola INPS 7803331711). Presa d'atto ordinanza n.65/2017 del Tar di Lecce di sospensione del provvedimento di annullamento (D.D.n. 372 del 27.09.2016. Conferma provvedimento di ammissibilità al trattamento di Cig in deroga (D.D. n 2846 del 24.11.2015).

Il Dirigente del Servizio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:

- Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;
- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – D.G.P.A.P.L.;
- Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;
- Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Vista la Legge 28 dicembre, n. 208 (Legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 304 ss.);
- Vista la circolare n. 4 del 02.02.2016 del MLPS;
- Visto il decreto interministeriale n. 90973 del 08.07.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono stati assegnati 43.390.814,00 Euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
- Visto il decreto interministeriale n. 261 del 07.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono stati assegnati 7.924.045 Euro, per le residue competenze relative all'anno 2015, a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti

- di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati;
- Visto che il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 ha stabilito che, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno solare;
 - Visto che il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali (punto 4), così come previsto nel decreto sopra citato, ha stabilito che *"in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno solare. Tale periodo può essere richiesto e autorizzato anche non continuativamente nel corso dell'anno. (...) Al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento **si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente autorizzati** anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriali e/o in sede governativa."*;
 - Considerato che l'impresa di cui all'allegato A è stata precedentemente ammessa al trattamento di Cig in deroga con determinazione dirigenziale n. 1428 del 31.07.2015 per il periodo dal 22.01.2015 al 21.06.2015 (n.22 settimane, periodo massimo consentito);
 - Considerato che la stessa impresa in data 24.11.2015 è stata autorizzata per il periodo dal 04.08.2015 al 31.12.2015 con determina dirigenziale n. 2846;
 - Visto che in data 21 settembre 2016, con riferimento al periodo dal 04.08.2015 al 31.12.2015 **l'Inps comunicava allo scrivente Servizio, il superamento del limite massimo di concessione del trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015**, così come stabilito dal decreto interministeriale n. 83473, e l'avvenuto superamento del limite delle 22 settimane per l'impresa di cui all'allegato A segnalando la necessità, di conseguenza, di annullare l'autorizzazione del secondo periodo autorizzato;
 - Visto il successivo annullamento parziale disposto con determina dirigenziale n. 372 del 27.09.2016, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con riferimento al secondo periodo – dal 04.08.2015 al 31.12.2015 (D.D. n. 2846 del 24.11.2015);
 - Vista l'ordinanza n. 65/2017 con cui il TAR di Lecce ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla società Techni Plant System srl, disponendo la sospensiva del provvedimento di annullamento (D.D. 372 del 27.06.2016);
 - Ritenuto, per l'effetto, di confermare l'autorizzazione al trattamento disposta con determina dirigenziale n. 2846 del 24.11.2015 per l'impresa di cui all'allegato A, con riserva di ripetizione degli importi erogati in caso di esito favorevole per l'amministrazione regionale, del giudizio in corso.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di sospendere, alla luce della ordinanza n. 65/2017, il provvedimento di annullamento n. 372 del 27.06.2016 e di confermare, per l'effetto, l'autorizzazione al trattamento di Cig in deroga per l'impresa di cui all'allegato A, precedentemente rilasciata per il periodo dal 04.08.2015 al 31.12.2015 (D.D. n. 2846 del 24.11.2015);
2. di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l'impresa di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. L'impresa potrà ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto, con riserva di ripetizione degli importi erogati all'esito del giudizio di merito favorevole all'amministrazione regionale;
3. Il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a **5.200** di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi **€ 50.960,00**, con riserva di ripetizione degli importi erogati all'esito del giudizio di merito favorevole all'amministrazione regionale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
5. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.
6. L'impresa di cui all'Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovrà inviare gli stessi modelli SR41 entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
7. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), **entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP** della presente determina che costituisce notifica agli interessati.
8. il presente provvedimento:
 - a) è immediatamente esecutivo;
 - b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 fasciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

Allegato A

AZIENDE AUTORIZZATE

N.	RF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR	N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	Importo Autorizzato	PAG.
1	TA/F11/12	01/09/2015	10861	02111830739	Ind15dip	7803331711	TECHNI PLANT SYSTEM SRL	MARTINA FRANCA	74015	VIA G.CHIARELLI N.16	TA	12	5.200	04/08/2015	31/12/2015	€ 50.960,00	D